

A BOLOGNA

## Suicidio assistito allargato «Ma così si forza la Consulta»

FRANCESCO OGNIBENE

Cos'è un «sostegno vitale»? Per la legge sulle Dat (articolo 1, comma 5) «la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale», e così per la Corte costituzionale, che nella sentenza dj Fabo-Cappato del 2019 parla di «trattamenti di sostegno vitale» rimandando alla legge di due anni prima. Chiamata incausa dall'autodenuncia dello stesso Cappato e di due attiviste – Felicetta Maltese e Virginia Fiume – che avevano aiutato a morire in Svizzera Paola, 89enne bolognese malata di Parkinson, la Procura di Bologna ieri ha esteso il concetto ben oltre i confini tracciati da legge e Consulta: la nozione di «sostegno vitale» sarebbe da intendersi «come comprensiva anche di quei trattamenti di tipofarmacologico, interrotti i quali si verificherebbe la morte del malato anche se in maniera nonrapida». Una forzatura che aprirebbe il suicidio assistito a decine di migliaia di malati. L'estensione «a situazioni ulteriori rispetto al collegamento della persona con un macchinario che ne assicura la persistenza delle funzioni vitali» è il concetto sul quale il procuratore Giuseppe Amato ha costruito la richiesta di archiviazione del fascicolo, aperto solo giovedì scorso (la morte di Paola è di mercoledì: un vero record giudiziario).

In attesa che decida il gip, si aprono numerose e preoccupate domande tra chi si occupa da tempo di nodi giuridici e clinici del «fine vita». Emanuele Bilotti, che insegna Diritto privato all'Università Europea di Roma, riporta la questione ai suoi termini essenziali: «La Corte costituzionale nel 2019 ha individuato con chiarezza delle ipotesi eccezionali in cui la condotta di aiuto al suicidio non è punibile. La sentenza parla di una «circoscritta area di non punibilità» dell'aiuto al suicidio. È solo in questa «circoscritta area» che è stata ritenuta l'incostituzionalità della norma incriminatrice dell'aiuto al suicidio. Se la Corte avesse inteso riconoscere un ambito di incostituzionalità più esteso avrebbe individuato diversamente i limiti della non punibilità». El'argomento dei farmaci? «In base alla legge del 2017, il paziente può già decidere di «accogliere la morte» in conseguenza dell'interruzione di un trattamento in atto di sostegno delle funzioni vitali. Solo in questa condizione – ragiona la Corte costituzionale – non può essergli precluso di anticipare di poco, attraverso il suicidio assistito, una morte che si verificherebbe comunque, entro uno spazio di tempo assai breve, a seguito dell'interruzione dei trattamenti». Il palliativista Marcello Ricciuti, membro del Comitato nazionale per la bioetica (Cnb), si chiede cosa sarebbe successo «se la paziente affetta dal morbo di Parkinson fosse stata presa in carico da un'équipe di cure palliative, prima di fare questa scelta irreversibile. Le cure palliative possono molto – certo non tutto – per aiutare ad affrontare dignitosamente le fasi avanzate anche di queste malattie neurodegenerative, e lo fanno ogni giorno, in migliaia di pazienti e in silenzio, senza clamore mediatico». Da clinico



## Avvenire

Ricciuti ritiene che «non è francamente sostenibile l'estensione dei supporti vitali alle terapie farmacologiche o a qualsivoglia terapia da cui non dipende immediatamente la vita del paziente. Estensivamente ogni intervento medico sostiene la vita dei pazienti affetti da gravi patologie, ma non per questo ogni intervento è configurabile come uno strumento di supporto vitale. È evidente che in questo caso si vuole eliminare ogni condizione per consentire il suicidio assistito, e questo non lo vuole neanche la Corte». Proprio alla medicina fa appello il presidente di Scienza & Vita, il giurista Alberto Gambino, per il quale «appare irragionevole e fonte di incertezze legali lasciare all'interpretazione della magistratura la definizione di trattamento di sostegno vitale, che invece andrebbe indicato secondo una rigorosa accezione medico-sanitaria. Altrimenti viene meno la missione propria di ogni ordinamento giuridico democratico, che sta nel trattare con omogeneità ed eguaglianza ogni cittadino specie se fragile e vulnerabile». Anche a un altro giurista come Domenico Menorello, componente del Cnb e coordinatore della rete di associazioni laicali cattoliche "Sui tetti", la tesi del pm pare «una forzatura ideologica della sentenza del 2019. L'ideologia è quella di un individualismo esasperato che vuole mandare un messaggio pubblico di disvalore sulla vita di chi non è pienamente capace di successo sotto le specie di una autodeterminazione, anch'essa pura astrazione perché la necessità di farmaci continuativi è una condizione diffusissima, che certamente non corrisponde al senso di ciò cui voleva riferirsi la Corte costituzionale. Ognuno giudichi se ritiene per sé ragionevole essere considerato a dignità variabile». RIPRODUZIONE RISERVATA Dopo un'indagine a tempo di record, la Procura estende il concetto di "sostegno vitale" chiedendo l'archiviazione per Marco Cappato e due attiviste, che si erano denunciati per la morte in Svizzera di una malata di Parkinson Cappato con le due attiviste Felicetta Maltese e Virginia Fiume a Bologna/ Fotogramma.